

Il 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 240 del 2010”, che è successivamente stato promulgato dal Presidente della Repubblica. Il testo del decreto lo conosciamo solo in maniera ufficiosa. L’articolo 16 del D. Lgs., quello che riguarda i RUNC (Ricercatori universitari non confermati), recita:

ART. 16 (Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati)

1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attività alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è riconosciuto per la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.3.

All’onere derivante dall’applicazione del comma 1 si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Come facilmente immaginabile, questa formulazione ci ha subito allarmato. Il testo originale del decreto, probabilmente a causa delle successive manipolazioni effettuate dal Ministero col desiderio di venire incontro alla nostra richiesta (fatta propria dalla Commissione Cultura della Camera) di estendere la copertura dell’adeguamento economico anche ai ricercatori che hanno preso servizio nel 2010, era stato trasformato in modo da correre il rischio (se interpretato letteralmente, come sicuramente molte amministrazioni universitarie avrebbero fatto) di discriminare invece i ricercatori che hanno preso servizio dopo il 29 gennaio 2011, negando loro l’aumento. Ci siamo quindi attivati, contattando quegli Onorevoli che fin dall’inizio avevano seguito le problematiche della situazione stipendiale dei RUNC. Sarebbe che il rischio che la formulazione infelice del decreto desse luogo a interpretazioni difformi e di comodo da parte dei vari Atenei sia stato scongiurato.

(Fonte: <http://giovanicercatoriuniversitari.wordpress.com> 06-02-2012)